



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 16 luglio 2013
(OR. fr)**

11872/13

**Fascicolo interistituzionale:
2013/0215 (NLE)**

PECHE 296

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a norma del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica gabonese

REGOLAMENTO (UE) N. .../2013 DEL CONSIGLIO

del

**relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a norma del protocollo
che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di
partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica gabonese**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 16 aprile 2007 il Consiglio ha approvato l'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica gabonese e la Comunità europea ("accordo di partenariato") mediante adozione del regolamento (CE) n. 450/2007¹.
- (2) L'Unione ha negoziato con la Repubblica gabonese un nuovo protocollo dell'accordo di partenariato che conferisce alle navi UE possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Repubblica gabonese in materia di pesca. In esito a tali negoziati, il 24 aprile 2013 è stato siglato un nuovo protocollo.
- (3) Il ...^{*} il Consiglio ha adottato la decisione n. .../2013/UE^{2**}, relativa alla firma e all'applicazione provvisoria del nuovo protocollo.
- (4) È opportuno definire il criterio di ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri per il periodo di applicazione del nuovo protocollo.

¹ Regolamento (CE) n. 450/2007 del Consiglio, del 16 aprile 2007, relativo alla conclusione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica gabonese e la Comunità europea (GU L 109 del 26.4.2007, pag. 1).

^{*} GU: si prega di inserire la data.

² GU ...

^{**} GU: si prega di inserire il numero e gli estremi di pubblicazione della decisione di cui al doc. 11874/13.

- (5) Conformemente al regolamento (CE) n. 1006/2008¹, se risulta che le autorizzazioni o le possibilità di pesca assegnate all'Unione nell'ambito del nuovo protocollo non sono pienamente utilizzate, la Commissione ne informa gli Stati membri interessati. La mancata risposta entro il termine fissato dal Consiglio è da considerarsi conferma del fatto che le navi dello Stato membro interessato non fanno pieno uso delle loro possibilità di pesca nel periodo considerato. È opportuno fissare tale termine.
- (6) Al fine di garantire la ripresa delle attività di pesca delle navi UE, il nuovo protocollo prevede la possibilità che esso sia applicato in via provvisoria da ciascuna delle parti a decorrere dalla data della sua firma. È dunque opportuno applicare il presente regolamento a partire dalla data della firma del nuovo protocollo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

¹ Regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativo alle autorizzazioni delle attività di pesca dei pescherecci comunitari al di fuori delle acque comunitarie e all'accesso delle navi di paesi terzi alle acque comunitarie, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93 e (CE) n. 1627/94 e abroga il regolamento (CE) n. 3317/94 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 33).

Articolo 1

1. Le possibilità di pesca a norma del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica gabonese ("protocollo") sono così distribuite tra gli Stati membri:
 - a) tonniere congelatrici con reti a circuizione:

Francia	12 unità
Spagna	15 unità
 - b) tonniere con lenze e canne:

Spagna	7 unità
Francia	1 unità.
2. Il regolamento (CE) n. 1006/2008 si applica fermo restando l'accordo di partenariato.
3. Se le domande di autorizzazione di pesca degli Stati membri di cui al paragrafo 1 non esauriscono tutte le possibilità di pesca fissate dal protocollo, la Commissione prende in esame le domande di autorizzazione di pesca presentate da qualsiasi altro Stato membro, conformemente all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1006/2008.

4. Il termine entro cui gli Stati membri sono tenuti a confermare che non fanno pieno uso delle possibilità di pesca concesse, quale previsto all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1006/2008, è fissato a dieci giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui la Commissione li informa che le possibilità di pesca non sono pienamente utilizzate.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dalla data della firma del protocollo.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a, il

Per il Consiglio

Il presidente
